

UNIONE DEI COMUNI TERRA DI LEUCA

Modifica Atto costitutivo e Statuto.



ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Modificato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 6 luglio 2017
Modificato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 26 marzo 2021

ATTO COSTITUTIVO

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI –

Articolo 1 – I Comuni dell’Unione

Articolo 2 – Durata e vicende

Articolo 3 – Finalità dell’Unione

Articolo 4 – Autonomia statutaria e potestà regolamentare

Articolo 5 – Oggetto dell’Unione

ATTO COSTITUTIVO**TITOLO I****– PRINCIPI FONDAMENTALI –****Articolo 1****– i Comuni dell’Unione –**

1. I Comuni di Alessano, Corsano, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, Salve Tiggiano (fondatori) e i Comuni di Castrignano del Capo, Specchia, Miggiano e Montesano Salentino (che hanno successivamente deliberato di aderire), come da deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali di approvazione e adesione, con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 1 del 26 marzo 2021 modificano l’Atto Costitutivo dell’Unione dei Comuni denominata “Unione dei Comuni Terra di Leuca”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L’Unione dei Comuni Terra di Leuca ha personalità giuridica di diritto pubblico, è ente locale ed ha sede in Salve.
3. L’unione è composta dai Comuni di:
 - Alessano;
 - Castrignano del Capo;
 - Corsano;
 - Gagliano del Capo;
 - Miggiano;
 - Montesano Salentino;
 - Morciano di Leuca;
 - Patù;
 - Salve;
 - Specchia;
 - Tiggiano.
4. La sede dell’Unione è stabilita a rotazione e per un periodo che sarà stabilito dal Consiglio dell’Unione in uno dei Comuni che ne fanno parte. I suoi Organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché, ricompresa nell’ambito del territorio. La sede legale è attualmente stabilita presso l’immobile “Palazzo Ramirez” del Comune di Salve.
5. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. L’unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, le cui riproduzioni ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.
7. Le riunioni della Giunta e del Consiglio possono tenersi presso le aule Consiliari di uno dei Comuni dell’Unione, qualora ce ne fosse la necessità.
8. Per l’adesione di nuovi Comuni all’Unione Terra di Leuca è competente il Consiglio dell’Unione con le procedure e la maggioranza prevista per le modifiche statuarie.

Articolo 2**– Durata e vicende –**

1. L’Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Ognuno dei Comuni partecipanti può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statuarie.
3. Il recesso è deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
4. Lo scioglimento dell’unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statuarie. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all’Ente soppresso.

5. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento dell'Unione.
6. Le controversie che insorgono in dipendenza del presente articolo saranno decise da una Commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di Diritto Amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di Lecce, su ricorso del Comune aderente e con spese a carico dell'Unione dei Comuni, nel caso in cui il Comune non sia soccombente.
7. Il presente atto costitutivo può essere modificato con le modalità fissate per le modifiche dello Statuto del Comune, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge ed in particolare dall'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi.

Articolo 3

– Finalità dell'Unione –

1. L'Unione è costituita per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti e/o di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato, indicate nello statuto dell'unione stessa.
2. L'Unione contribuisce alla determinazione dei programmi dei Comuni che la costituiscono, oltre che dei programmi della Provincia di Lecce e della Regione Puglia e provvede alla loro specificazione ed attuazione.
3. Nel medesimo senso attua i programmi direttamente emanati dal Governo italiano e dalle disposizioni dell'Unione europea.

Articolo 4

– Autonomia statutaria e potestà regolamentare-

1. L'Unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

Articolo 5

– Oggetto dell'Unione –

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici locali riguardanti la generalità della popolazione dell'Unione.
2. Oggetto dell'Unione è l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:
 - a) Servizi Ambientali; raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani – ecologia;
 - b) iniziative nel comparto degli insediamenti produttivi, dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio;
 - c) Servizi di prevenzione e lotta al randagismo (costruzione e/o gestione canili sanitarie/o rifugi);
 - d) Servizi attinenti la meccanizzazione ed informatizzazione uffici;
 - e) Servizi di promozione turistica; valorizzazione dei beni culturali, ambientali, storici, architettonici e librari;
 - f) Polizia Locale;
 - g) Sportello unico per attività produttive (D.Lgs 212/1998 e DPR 447/1998);
 - h) Ufficio Tecnico - Servizio Trasporto - Servizio Mensa - Pulizia Stabili Comunali;
 - i) Servizi sociali;
 - j) Piani urbanistici intercomunali, ferma restando la competenza deliberativa di ciascun Comune;
 - k) Servizi trasporto intercomunali: mobilità;
 - l) Sportello Europa
 - m) Ufficio Legale;

- n) Formazione ed aggiornamento dei dipendenti ed Amministratori Comunali dei Comuni dell'unione;
 - o) Predisposizione e gestione di corsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente;
 - p) Promozione e istituzione di parchi eolici e di società consortile per la produzione di energie non convenzionali e per il risparmio energetico.
 - q) Catasto;
 - r) Protezione civile;
 - s) gestione in forma unitaria delle funzioni relative alla Commissione Paesaggio;
 - t) funzioni di Centrale Unica di Committenza.
3. Il conferimento delle funzioni e dei servizi di cui al comma precedente si perfeziona con l'approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente. Tale convenzione dovrà indicare:
- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito;
 - b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
 - c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - d) l'eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
 - e) le modalità di recesso.
4. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali (ulteriori rispetto al comma 2) possono essere successivamente deliberati dai Consigli Comunali interessati.

STATUTO

INDICE

TITOLO I – ORGANI DI GOVERNO

Capo I – Organi dell’Unione

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 1 bis – Organi e durata in carica

Capo II – Il Consiglio

Articolo 2 – Composizione

Art. 2-bis – Commissioni

Articolo 3 – Competenze

Art. 3 bis – Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio dell’Unione

Articolo 4 – Diritti e doveri dei consiglieri

Articolo 5 – Vicende della carica di Consigliere

Capo III – Il Presidente e la Giunta dell’Unione

Articolo 6 – Elezione del Presidente dell’Unione

Articolo 7 – Composizione della Giunta dell’Unione

Articolo 8 – Gruppo di lavoro

Articolo 9 – Il Presidente dell’Unione

Articolo 10 – Il Vicepresidente dell’Unione

Articolo 11 – La Giunta dell’Unione

Articolo 12 – Dimissioni e cessazione dalla carica di Assessore dell’Unione

Articolo 13 – Cessazione dalla carica del Presidente dell’Unione

Articolo 14 – Indennità e status

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE

Articolo 15 – Principi generali

Articolo 16 – Principi di collaborazione

Articolo 17 – Principi della partecipazione

Articolo 18 – Principi in materia dei Servizi Pubblici Locali

TITOLO III – FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 19 – Finanze dell’Unione

Articolo 20 – Bilancio e programmazione finanziaria

Articolo 21 – Ordinamento contabile e servizio finanziario

Articolo 22 – Revisione economica e finanziaria

Articolo 23 – Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I – Norme transitorie

Articolo 24 – Segretario

Articolo 25 – Atti regolamentari

Capo II – Norme finali**Articolo 26 – Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili****Articolo 27 – Proposte di modifica dello Statuto****Articolo 28 – Norma finanziaria****Articolo 29 – Norma finale**

STATUTO

TITOLO I – ORGANI DI GOVERNO –

Capo I – Organi dell’Unione –

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell’atto costitutivo, l’organizzazione e il funzionamento dell’ente locale autonomo denominato “Unione dei Comuni Terra di Leuca”, individua le funzioni e determina le risorse per il loro svolgimento.
2. L’Unione è composta dai comuni di Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Salve, Specchia e Tiggiano.
3. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.

Articolo 1 bis – Organi e durata in carica

1. Sono organi dell’Unione:
 - il Consiglio dell’Unione;
 - il Presidente dell’Unione;
 - la Giunta dell’Unione.
2. Gli organi dell’Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all’inizio di ogni mandato amministrativo. In caso di consultazioni amministrative a scadenza temporalmente differenziata, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.
3. Ove compatibili, si applicano agli organi dell’Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di proroga della durata in carica e di distribuzione delle competenze.

Capo II – Il Consiglio –

Articolo 2 – Composizione

1. Il Consiglio dell’Unione è espressione dei Comuni partecipanti ed è formato dai componenti dei consigli degli stessi Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
2. Ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti spettano tre Consiglieri;
3. Ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti spettano quattro Consiglieri;
4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dell’Unione.
5. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dalle norme dell’apposito regolamento sul funzionamento dello stesso adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 2-bis – Commissioni

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, commissioni di natura propositiva e consultiva, nonché commissioni di controllo e di indagine sull’attività dell’amministrazione dell’Unione la cui presidenza è affidata a un Consigliere, per opera dei membri della stessa commissione, garantendo la parità di genere.
2. L’istituzione delle commissioni, il numero e la tipologia è disciplinato dall’apposito Regolamento sul Funzionamento del Consiglio dell’Unione.

Articolo 3 – Competenze

1. Il Consiglio dell'Unione:
 - a) determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne verifica l'attuazione attraverso l'adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale;
 - b) approva il programma amministrativo del presidente recante gli indirizzi generali di governo concordato con la Giunta dell'Unione;
 - c) approva il bilancio preventivo annuale ed il conto consuntivo;
 - d) adotta i regolamenti per l'organizzazione dell'Ente, lo svolgimento delle funzioni ed i rapporti, anche finanziari, tra l'Unione ed i Comuni associati;
 - e) elegge i rappresentanti dell'Unione negli Enti, aziende, istituzioni e nelle società partecipate.
2. Il presidente e la Giunta relazionano periodicamente sull'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel programma di governo.

Articolo 3 bis – Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, nel proprio seno, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Presidente del Consiglio.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella stessa seduta con le medesime modalità.
3. Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al primo comma, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età nel caso di parità.
4. Il Presidente del Consiglio resta in carica due anni, salvo quanto stabilito dai commi successivi.
5. Il Consiglio dell'Unione può procedere, su proposta del Presidente dell'Unione, alla revoca del Presidente del Consiglio qualora questi non assicuri la piena funzionalità del consesso.
6. Le dimissioni dalla carica di Presidente sono presentate, per iscritto, al Consiglio stesso. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
7. Con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente, Il Consiglio dell'Unione elegge, tra i consiglieri delegati dal Consiglio di un Comune diverso da quello di provenienza del Presidente del Consiglio, il Vice Presidente.
8. Il Vice Presidente, oltre a coadiuvare il Presidente del Consiglio, svolgerà le sue funzioni, in sua assenza o impedimento. Nel caso di assenza o impedimento di natura temporanea anche di quest'ultimo, le funzioni di Presidente del Consiglio verranno assolve dal consigliere più anziano di età.
9. Nel caso di dimissioni o perdita dello status di Consigliere dell'Unione del Presidente del Consiglio, il Vice Presidente del Consiglio provvede alla convocazione del Consiglio per la nomina del nuovo Presidente del Consiglio nei trenta giorni successivi dal verificarsi dell'evento.
10. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento;
 - b) vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari;
 - c) notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, Statuti, Regolamenti convenzioni e patti in genere;
 - d) convoca, con le modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Unione, le sedute del Consiglio aperte alla partecipazione dei membri dei Consigli comunali dei comuni aderenti, fermo restando che questi ultimi non concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta;
 - e) sollecita il Presidente dell'Unione e la Giunta circa l'adempimento degli atti di sua competenza.
11. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

12. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio in tutte le cerimonie ufficiali che coinvolgono l'Unione unitamente al Presidente.

Articolo 4 – Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano tutte le comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del consiglio.

Articolo 5 – Vicende della carica di Consigliere

1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive o a sei sedute consiliari nel corso dell'anno, decade dalla carica salvo che sia stata documentata l'impossibilità a parteciparvi. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino dei Comuni partecipanti all'Unione, contesta la circostanza al consigliere, il quale ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i 15 giorni successivi il Consiglio dell'Unione delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella segreteria dell'Unione e notificata all'interessato entro i 5 giorni successivi.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni o comunque la cessazione dalla carica di Consigliere del Comune di appartenenza determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione.
4. Il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede, nella stessa seduta della surrogazione, ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto tra maggioranza e minoranza presso il Consiglio dell'Unione.
5. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale di uno o più dei Comuni aderenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000.

Capo III

– Il Presidente e la Giunta dell'Unione –

Articolo 6 – Elezione del Presidente dell'Unione

1. Alla prima seduta, successiva alla scadenza del mandato, il Consiglio dell'Unione elegge, per appello nominale, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, il Presidente dell'Unione, scegliendolo tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella stessa seduta con le medesime modalità. Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al primo comma, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente dell'Unione colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età nel caso di parità.
3. Il Presidente dell'Unione assume immediatamente le funzioni, dura in carica due anni.
4. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco comporta l'automatica e corrispondente cessazione della carica di Presidente dell'Unione.
5. La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente non determina lo scioglimento degli altri organi politici.

Articolo 7 – Composizione della Giunta dell'Unione

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente e dai restanti Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione che assumono la qualifica di Assessori.
2. Ogni Sindaco-Assessore può delegare un componente della propria Giunta Comunale affinché lo

rappresenti e lo sostituisca nelle riunioni della Giunta dell'Unione. La delega deve essere preventivamente comunicata al Segretario dell'Unione.

Articolo 8 – Gruppo di lavoro

1. La Giunta dell'Unione può nominare un proprio gruppo di lavoro, a supporto della stessa, composto da componenti scelti tra i Consiglieri dell'Unione.

Articolo 9 – Il Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione. Esercita le funzioni a lui attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. In particolare, il Presidente:
 - a) rappresenta l'Unione, convoca e presiede la Giunta;
 - b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni ed ai servizi conferiti non incompatibili con la natura delle Unioni dei Comuni;
 - c) sovrintende all'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - d) provvede, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
 - e) provvede alla nomina e alla revoca del segretario dell'Unione;
 - f) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio, sentito, in quest'ultimo caso, il Presidente del Consiglio.

Articolo 10 – Il Vicepresidente dell'Unione

1. Il Vicepresidente dell'Unione viene nominato dal Presidente tra i Sindaci membri della Giunta e sostituisce il Presidente, assumendone tutte le funzioni, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nei casi di dimissioni, decesso, rimozione, decadenza, sospensione dall'esercizio delle funzioni, fino all'elezione del nuovo Presidente.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del vice-Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età.

Articolo 11 – La Giunta dell'Unione

1. La Giunta collabora con il Presidente dell'Unione nell'amministrazione dell'ente.
2. Il Presidente dell'Unione, entro trenta giorni dall'elezione, affida ad ogni Assessore dell'Unione la trattazione di una specifica materia. La materia affidata corrisponde a quella trattata da una specifica commissione consiliare prevista nell'apposito regolamento sul funzionamento del Consiglio. Per una migliore efficienza dell'Unione il Presidente dell'Unione può affidare agli Assessori specifiche ed ulteriori materie.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente dell'Unione ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni dirigenziali o comunque con rilevanza esterna.

Articolo 12 – Dimissioni e cessazione dalla carica di Assessore dell'Unione

1. I Sindaci, essendo componenti di diritto, non possono dimettersi dalla carica di Assessore della Giunta dell'Unione.
2. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco del Comune di provenienza comporta l'automatica e corrispondente cessazione della carica di Assessore dell'Unione.

Articolo 13 – Cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione

1. Il Presidente e la Giunta dell'Unione cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno due terzi dei Consiglieri in

carica. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Le dimissioni del Presidente dell'Unione, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al Protocollo dell'Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco del Comune di provenienza comporta l'automatica e corrispondente cessazione della carica di Presidente dell'Unione.

Articolo 14 – Indennità e Status

1. Agli organi dell'Unione si applicano le norme sullo stato giuridico ed economico stabilite dalla legge per gli amministratori degli enti locali.

TITOLO II – Organizzazione –

Articolo 15 – Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici e la dotazione organica sono determinati, nel rispetto della legge, dall'Ordinamento degli Uffici di competenza della Giunta.
2. L'Unione dispone di personale ed uffici propri e può avvalersi di uffici e personale dei Comuni partecipanti, in fase di prima attuazione o in via permanente.

Articolo 16 – Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni partecipanti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti Organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale.
3. Il modello di organizzazione mediante l'utilizzo degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i Comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.
4. L'Unione adotta iniziative dirette ad unificare le procedure amministrative in atto tra i Comuni partecipanti.

Articolo 17 – Principi della partecipazione

1. Alla popolazione dell'Unione è riconosciuto il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti dall'Unione. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.
2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della "carta dei servizi" quale parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Articolo 18 – Principi in materia dei Servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può cessare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo unanime consenso.

TITOLO III – Finanza e Contabilità –

Articolo 19 – Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell'Unione richiede i contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

Articolo 20 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, il bilancio di previsione per l'anno successivo nel rispetto di quanto disposto dalla normativa di riferimento.

Articolo 21 – Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Articolo 22 - Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione nomina, ai sensi di legge, l'organo di revisione costituito da un solo componente che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti.

Articolo 23 – Affidamento del servizio di Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 210 del TUEL.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI –

Capo I Norme transitorie

Articolo 24 – Segretario

1. Le funzioni di Segretario dell'Unione sono svolte da un Segretario di uno dei Comuni partecipanti all'Unione, avente i necessari requisiti, individuato dal Presidente dell'Unione.
2. Il Regolamento di organizzazione degli Uffici provvede a disciplinare l'esercizio delle funzioni di Segretario dell'Unione.

Articolo 25 – Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente taluno dei Regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione.

Capo II – Norme finali –

Articolo 26 – Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina – fatti salvi i diritti dei terzi e a decorrere dal momento di esecutività degli atti dell'Unione sulle materie coincidenti – l'inefficacia delle disposizioni comunali.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare negli atti di propria competenza, le normative e/o i provvedimenti comunali da ritenere, in tutto o in parte, disapplicati.

Articolo 27 – Proposta di modifica dello Statuto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione.

2. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio del Comune proponente con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, è subordinata all'espressa modifica del presente Statuto approvata dal Consiglio dell'Unione dei Comuni.

Articolo 28 – Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli Comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto, in quota commisurata all'entità della rispettiva popolazione stabilita dalla Giunta dell'Unione.

Articolo 29 – Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alla vigente legislazione amministrativa degli Enti locali.
2. Il presente Statuto è pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione e diviene efficace dopo il previsto controllo tutorio.
3. Le modifiche statutarie sono pubblicate all'albo pretorio dell'Unione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e trasmesse ai Comuni.
4. Lo Statuto e le sue modifiche entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio dell'Unione.
5. Gli attuali Consiglieri dell'Unione restano in carica fino alla scadenza del proprio mandato nei Comuni di provenienza.